CAMERA DEI DEPUTATI N. **2896**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e altre disposizioni in materia di etichettatura e di sicurezza alimentare dei prodotti caseari a base di latte crudo

Presentata il 22 aprile 2026

Onorevoli Colleghi ! – La sicurezza alimentare rappresenta un elemento fondamentale per la tutela della salute pubblica, in particolare per le categorie più vulnerabili della popolazione, quali bambini, donne in gravidanza, anziani e soggetti immunodepressi.

Le evidenze scientifiche e i dati epidemiologici più recenti confermano che il consumo di prodotti ottenuti da latte crudo, ossia non sottoposto a trattamenti termici equivalenti alla pastorizzazione, può comportare rischi significativi per la salute, legati alla possibile presenza di agenti patogeni, tra cui batteri del genere *Escherichia coli* produttori di Shiga-tossine (STEC), responsabili di patologie gravi come la sindrome emolitico-uremica.

Nel contesto italiano, le produzioni lattiero-casearie a base di latte crudo costituiscono un patrimonio di grande valore culturale ed economico, espressione delle tradizioni locali e delle filiere agroalimentari di qualità. Tuttavia, tali produzioni presentano rischi microbiologici intrinseci connessi all'assenza di trattamenti termici, che richiedono adeguate misure di informazione e di prevenzione.

L'attuale quadro normativo disciplina la vendita del latte crudo, prevedendo specifiche avvertenze per il consumatore, ma non disciplina in modo organico i prodotti trasformati né prevede misure specifiche per contesti particolarmente sensibili, come la ristorazione collettiva scolastica e assistenziale.

Tale lacuna normativa risulta particolarmente rilevante alla luce dei dati disponibili: nel corso del 2024 sono stati registrati in Italia numerosi casi di sindrome emolitico-uremica, in larga parte riferibili a soggetti in età pediatrica e spesso asso-

ciati al consumo di prodotti caseari a latte crudo. L'assenza di un'informazione chiara e uniforme sui rischi connessi al consumare prodotti caseari a base di latte crudo può determinare scelte alimentari inconsapevoli, soprattutto per le fasce più esposte.

La presente proposta di legge interviene in modo organico su tali criticità, rafforzando il sistema di tutela attraverso una pluralità di misure. In primo luogo, si prevede l'introduzione di obblighi di etichettatura chiari e uniformi per tutti i prodotti contenenti latte crudo, con indicazioni esplicite sui potenziali rischi per le categorie vulnerabili.

Si dispone inoltre l'estensione degli obblighi informativi già previsti per il latte crudo ai prodotti a base di latte crudo, ossia prodotti caseari ottenuti senza trattamenti termici idonei a eliminare eventuali microrganismi patogeni, al fine di garantire coerenza e completezza nel sistema informativo.

Particolare attenzione è riservata agli ambienti più sensibili: si introduce infatti il divieto di somministrazione di tali prodotti nelle mense scolastiche, in particolare negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e primarie, nonché nelle strutture assistenziali per anziani, al fine di assicurare un elevato livello di protezione per le categorie più fragili.

La presente proposta di legge prevede, altresì, la promozione di iniziative informative e formative rivolte sia agli operatori del settore sia ai consumatori, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi e sulle corrette modalità di consumo dei prodotti a base di latte crudo.

La proposta si ispira ai princìpi di precauzione e di trasparenza, perseguendo un equilibrio tra la tutela della salute pubblica e la valorizzazione delle produzioni tradizionali, in linea con le indicazioni europee in materia di sicurezza alimentare.

La finalità della proposta di legge è garantire che le eccellenze lattiero-casearie italiane possano continuare a essere valorizzate e consumate in condizioni di sicurezza, assicurando al contempo un'adeguata informazione per tutti i cittadini e una maggiore tutela anche per gli stessi produttori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di prodotti caseari a base di latte crudo)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

« *6-bis*. Salvo quanto previsto dal comma 6, i prodotti caseari a base di latte crudo devono riportare in etichetta l'informazione relativa al rischio per la salute per i bambini di età inferiore a dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e le persone di età superiore a sessantacinque anni. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti caseari a base di latte crudo in modo inamovibile e indelebile e deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile. Per i prodotti caseari a base di latte crudo venduti sfusi, le informazioni di cui al primo periodo devono essere indicate in appositi cartelli visibili e chiaramente leggibili dall'acquirente.

6-ter. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a base di latte crudo nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali.

6-quater. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono rispettare quanto disposto dal comma 6-*bis*.

6-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni di cui al comma 6-*bis*, al fabbricante, all'importatore e al venditore di prodotti caseari a base di latte crudo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

6-sexies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-*ter*, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-*ter*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 30.000 ».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, introdotti dal comma 1 del presente articolo, e delle relative modalità di controllo.

Art. 2.

(Campagne informative e formazione)

1. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto superiore di sanità, promuove campagne nazionali di informazione sui rischi legati al consumo di latte crudo e derivati, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili, nonché programmi di formazione per gli operatori del settore alimentare, con approfondimenti sulle buone pratiche igieniche e sulla gestione del rischio microbiologico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono la realizzazione di progetti educativi nelle scuole, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. I prodotti immessi in commercio prima della data di entrata in vigore della presente legge, privi delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle relative scorte, purché conformi alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore decorsi tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui è data comunicazione con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0193200